

I - Iscrizione nel registro degli indagati e regolarità della richiesta di proroga

In via principale si assume che le attività di indagine svolte dopo il 14.03.02 non sono utilizzabili se non vi è, agli atti, una autorizzazione alla proroga delle indagini concessa prima del 14.03.02.

Infatti:

- in data 13.03.01 la DDA di Reggio Calabria, a cura del dr Boemi, dr. Verzera e dr Pennisi, ordina la iscrizione nel registro degli indagati Gangemi Francesco e Paolo Romeo per il delitto di cui all'art. 416 bis, nell'ambito del procedimento 168/98 facendo assumere allo stesso il n. **1291/01 RGNR-DDA**;
- ai sensi dell'art. 405 la durata delle indagini è di anno uno;
- la richiesta di proroga, ai sensi del 1° comma dell'art. 406 cpp è possibile formularla prima della scadenza;
- pertanto andava proposta entro il 13.03.02;
- la tardiva richiesta di proroga dei termini di indagine, ai sensi dell'art. 406 comma 7, avrebbe dovuto indurre il gip a negare la proroga e fissare il termine al PM per le richieste a norma dell'art. 405 bis.

A sostegno di tale tesi militano i seguenti dati:

Il procedimento nel corso del quale sono state disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali, che sono servite ad avviare il presente procedimento, è il n. **168/98 rgnr-dda** contro Gangemi Francesco indagato per i delitti di cui agli art. 326 e 378 c.p. ed art 7 L. 152/91

Acquisiti elementi di gravità indiziaria integranti gli estremi di cui all'art. 416 bis a carico di Gangemi e Romeo, in data la Sco di RC richiede alla Procura una proroga delle indagini sulla base di questa nuova ipotesi di reato.

La richiesta del dr Pennini, del 30.03.01, al Gip dr Boninsegna, avente ad oggetto la proroga delle intercettazioni sulla utenza **0965-332919** ed ambientale all'interno dell'abitazione di Gangemi Francesco, in data 03.04.01, viene rigettata con la seguente motivazione: *“Il giudice, rilevato che l'attività di intercettazione appare in atto inserita in altro procedimento, rispetto a quello originario che recava il n. **168/98 rgnr-dda**; considerato che nel nuovo procedimento n. 1291/2001 rgnr-dda non sono rappresentati gli elementi indispensabili, sotto il profilo indiziario, a giustificazione della permanenza delle intercettazioni in quanto al titolo del reato contestato, deve ritenere nuovo rispetto di cui al proc. 168/98, PQM - rigetta.”*

Successivamente sempre il dr Pennisi, in data 07.04.01, nell'ambito del proc. **1291/01 rgnr-dda**, chiede al dr Boninsegna, proroga delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche per ulteriori giorni venti sull'utenza **0965- 20873** intestata a Acisos ed ambientali all'interno della sede dell'Acisos.

Il Gip, in data 10.07.01, rigetta la richiesta con la seguente motivazione : " *Il giudice, rilevato che dal contenuto delle conversazioni intercettate emerge l'attività di delegittimazione da promuovere contro la locale Procura della Repubblica per obiettivi magistrati ben individuati nella persona (dr Boemi e Pennisi in particolare), rigetta la richiesta, per incompetenza determinata dall'applicabilità dell'art. 11 cpp.*"

Ancora, l'11.04.01, il dr Boemi e Pennisi, sempre nell'ambito del **proc. 1291/01. rgnr-dda**, premesso che: " *.. era emersa una ulteriore serie di condotte di sicura rilevanza penale inquadrabili nella fattispecie delittuosa di cui all'art.4166 bis cp; che alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di iscrivere, come già detto, i due predetti (Romeo e Gangemi) nell'apposito registro, per il delitto associativo specificato; che può ritenersi assodato che : 1 . L'ispiratore principale della azione svolta dal Gangemi anche attraverso il citato periodico è da individuarsi nel Romeo Paolo; 2. – Entrambi i predetti cercano e trovano il contatto con Maticena Amedeo; 3. – Gangemi è diventato altresì il punto di riferimento stabile di ulteriori soggetti i cui interessi si coagulano attorno a quelli del predetto e, conseguentemente, del Romeo – da identificarsi in Ruggero Gianfranco e Gurnaccia Giovanni, .. ; 4. – La strategia che accomuna tutti soggetti, e cioè Romeo, il Ruggero, il Guarnaccia, il Maticena ed il Gangemi, è quella dell'attacco destabilizzante nei confronti delle strutture investigative di tutta la provincia..*" **chiede** la proroga dell'intercettazione delle conversazioni telefoniche per ulteriori venti giorni sull'utenza **0349-8425507** in uso a Gangemi Francesco.

Il Gip, in data 17.04.01, rigetta con la seguente motivazione " *Il giudice, rilevato che dalle intercettazioni già eseguite risulterebbe l'intento di colpire magistrati della locale Procura, con attività di delegittimazione dei medesimi, magistrati anche nominativamente indicati (dr Boemi, Pennini,Macri) e che pertanto si rende necessario applicare l'awrt. 11 cpp, rigetta la richiesta.*"

Il 24.04.01 con nota a firma del dr Boemi, Pennisi e Verzera, viene comunicato al Procuratore della Repubblica , dr Catanese, la decisione del Gip del 17.04.01, si manifesta la volontà di scindere gli eventuali profili tali da determinare la competenza funzionale dell'A.G. di Catanzaro da quelli concernenti le ipotesi di reato per cui si procede.

In pari data il dr Catanese chiede al suo ufficio che vengano individuati i verbali di intercettazione di interesse, ex art. 11 cpp. Dell'A.,G. di Catanzaro, che in pari data il dr Verzera e Pennisi trasmettono al richiedente.

In data 27.04.01 con nota nr.13430. protocollo riservato, il dr Catanese trasmette al Procuratore della Repubblica di Catanzaro il carteggio acquisito per quanto di competenza ex art. 11 cpp.

In data 08.05.01 con nota prot. 6549/01, disposizione del PM per l'iscrizione, viene delegato alle indagini il dr Spagnolo, non vengono indicati gli indagati, il reato ipotizzato è il 110-416 bis, commesso in Reggio Calabria, nell'anno 2000, parte offesa Magistrati in servizio a Reggio Calabria in corso di identificazione.

Il procedimento prenderà il **n. 3935/01 – mod 44** tant'è che, in data 10.05.01 il dr Spagnolo, nell'ambito del predetto procedimento scriverà al Procuratore presso la procura della Repubblica di Reggio Calabria e, con riferimento alla nota del 27.04.01 con la quale si trasmetteva copia di verbali di intercettazione ambientale relativo al procedimento **1291/01** rgnr-dda a carico di Gangemi Francesco +1, richiede, ai sensi dell'art. 117 cpp, in copia autentica gli atti del procedimento di riferimento.

In data 22.05.01, con verbale di pari data, viene consegnato, presso i locali della Procura Distrettuale di Reggio Calabria, al dr Mario Spagnolo, copia degli atti richiesti.

In data 18.09.01 il dr Spagnolo, ai sensi dell'art. 347 e ss cpp, delega alle indagini il comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria.

In data 03.10.01 con nota a firma del dr Boemi, dr Pennini e dr Verzura, valutato il provvedimento del GIP dell'11.04.01, la nota del 27.04.01 del dr Catanese, e “ ritenuto, peritato, che le posizioni di Romeo Paolo e Gangemi Francesco, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis c.p., sono state già demandate alla acquisizione personale di questa A.G., a cui le stesse, pertanto, dovranno essere rimesse previo stralcio del presente procedimento; PQM dispone lo **stralcio** delle posizioni di cui in narrativa.

In data 09.10.01 il dr Boemi, il dr Pennisi ed il dr Verzera, trasmettono al Procuratore della Repubblica di Catanzaro “ Il fascicolo processuale (proc. pen. **5301/01 rgnr-dda** a carico di Gangemi + 1 per il reato di cui all'art.416 bis c.p.) e l'unione agli atti già inoltrati con nota del Procuratore in sede del 27.04.01”.

Tra gli atti che con la trasmissione del neoformato proc. **5301/01** rgnr-dda, figura la copia dell'atto di iscrizione nel registro degli indagati di Gangemi e Romeo del 13.03.01.

I suesposti dati, a prescindere dall'incomprensibile provvedimento di stralcio del 03.10.01 sia per la ripetitività di quanto già disposto dal capo- ufficio sia per il ritardo con cui è stato operato, pongono un elemento di certezza ovvero che le indagini a carico di Romeo per il delitto di cui all'art. 416 bis sono cominciate il 13.03.01.

La trasmissione degli atti ex art. 11 cpp alla competente Procura di Catanzaro, non opera una sorta di cancellazione di alcuni atti compiuti, e tra questi la iscrizione nel registro degli indagati, e

pertanto i termini per richiedere la proroga delle indagini da parte del dr Spagnolo scadevano il 12.03.02.

Ma anche a voler soprassedere a tale impostazione e ritenere che il procedimento, come dice l'occ, prende l'avvio dallo stralcio del 03.10.01 e dalla relativa trasmissione del 09.10.01 a Catanzaro, non vi è dubbio che la iscrizione nel registro degli indagati doveva essere disposta ai sensi dell'art. 335 c. 1 cpp essendo stato trasmesso gli atti del fascicolo del proc. **1291/01 rgnr-dda** che conteneva la iscrizione operata a Reggio Calabria.

Agli atti del proc. n. 5901/01 rgnr-dda di Catanzaro risulta depositata una richiesta del PM, del 24.03.03, con la quale rilevato “ *che alla data del 22.04.03 scade il termine di sei mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cpp del nominativo della sopraindicata persona sottoposta ad indagine (indagato per il reato p. e p. dall'art. 110,416 bis ed altro del c.p. in Reggio Calabriaa in epoca anteriore al 13.03.01 e successivamente) – termine così computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini di cui all'art. 240 bis disp. Attuaz. C.p.p. introdotto dall'art. 1 del D.lv. 20.07.90 n.193 – chiede proroga del sopraindicato termine di scadenza per un tempo di sei mesi e, quindi, sino alla data del 06.12.03*”.

Nella medesima richiesta il PM indica il reato per cui sono indagati Romeo e Gangemi: “Indagato per il reato p. e p. dall'art. 110, 416 bis ed altro c.p.. In Reggio Calabria in epoca anteriore al 13.03.01 e permanentemente.

La data del 13.03.01 coincide con la data di iscrizione di Gangemi e Romeo nel registro degli indagati presso la Procura di Reggio Calabria ed è chiaramente a tale circostanza che viene ricondotto il momento di riferimento delle condotte indagate.

Il gip in data 27.03.03 concedeva proroga sino al 23.10.03 osservando che nella specie non si applicano i termini dell'art. 1 del D.lv. 193.

E' evidente che la richiesta è errata.

Per il reato per cui si procede la scadenza delle indagini non è di sei mesi dalla iscrizione nel registro degli indagati ma di un anno, sicchè non ha senso affermare che alla data del 22.04.03 decorrono i sei mesi dalla data di iscrizione ai sensi dell'art. 335 cpp.. Deve presumersi che a quella data scade il primo anno dalla iscrizione e, quindi, l'iscrizione dovrebbe essere fatta risalire al 22.04.02.

Quest'ultima ipotesi si porrebbe in contrasto con quanto sopra osservato circa il trasferimento del fascicolo n. **5301/01rgnr-dda** già **1291/01 rgnr-dda**.

E' affermato pacificamente dalla Suprema Corte che l'obbligo per il PM di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale è attribuito postula che a carico di detta persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e di non meri sospetti.

Quanto poi alla individuazione del momento in cui il predetto obbligo va adempiuto, devesi ricordare che la relativa disposizione dell'art. 335 comma 1 c.p.p. secondo cui l'iscrizione deve essere effettuata dal pm immediatamente – non prevede alcun termine entro il quale il PM deve procedere a detta iscrizione ed è inoltre sprovvista di sanzione, onde la mancata iscrizione immediata della notizia di reato non produce nullità – in osservanza al principio di tassatività fissato nell'art. 177 c.p. – ma può determinare, allorquando ne ricorrano gli estremi sanzioni (disciplinari o al limite penali) nei confronti di coloro i quali sono tenuti ad attuare le disposizioni in esame.

Nel caso di specie l'insorgere della notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito è contestuale. Si potrebbe affermare che senza l'indagato Romeo non potrebbe essere ipotizzato il reato associativo.